

CITTÀ METROPOLITANA di BARI

Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

DETERMINAZIONE

OGGETTO:D.Lgs. n.152/06 artt.214 e 216. Società “Inerti Sud srl”. Palo del Colle. Rinnovo iscrizione nel registro delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex Dpr 59/2013 attivato presso il Suap del Comune di Palo del Colle.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.30 del 19.04.2016 è stata disposta una “Riorganizzazione dei Servizi dell’Ente” istituendo tra gli altri, il Servizio “Edilizia, Impianti Termici. Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”;
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n.228 del 21.09.2016 è stato conferito al Dott. Pietro Gallidoro, l’incarico dirigenziale ad interim, del Servizio di line “Edilizia, Impianti Termici. Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”;

Visti:

- il DPR n. 59 del 13.03.2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. recante nella Parte Quarta disciplina in materia di gestione Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il Decreto Ministeriale n.350/1998;
- il Decreto Ministeriale 5.2.1998 e smi;
- l' artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dall’art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alle Province, a far data dal 13/2/2008, la competenza circa le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- l' art.124, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. e ii., recante disposizioni sulla tutela delle del 17/12/2013, che acque dall'inquinamento, che al primo comma statuisce " *tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati* ", al settimo comma, statuisce che: "*salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia...*";
- il Regolamento Regionale n° 26 del 09/12/2013, pubblicato sul B.U.R.P. n. 166 ha disciplinato quanto previsto all'art.113 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 5 del 3/11/1989 e n.26 del 12/12/2011;
- l' Atto Dirigenziale della Regione Puglia – Assessorato LL. PP., Difesa del Suolo e Risorse Naturali n. 1 del 01/03/2004 relativo all’individuazione dei documenti utili al rilascio dell’atto autorizzatorio;
- la Comunicazione esplicativa del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia prot. n. 313/CD/A del 01/02/2005 avente ad oggetto “autorizzazione scarico acque meteoriche”;
- il Piano Tutela Acque approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1441 del 04/08/2009 e successiva D.C.R. n.230 del 20/10/2009;
- la L.n.56/2014 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
 - l’art. 107 D.Lgs. n.267/2000;
 - lo statuto dell’Ente;

Vista ed esaminata la documentazione acquisita agli atti dalla quale risulta che:

- la società “**Inerti Sud srl**”, con sede legale ed operativa in Palo del Colle alla S.S. 96, Km. 113 località “La Palma”, in catasto al foglio di mappa n. 13 particelle nn. 66, 120, 122 e 135, legalmente rappresentata dal sig. Di Maso Saverio, nato a Bari il 25.10.1952, esercita attività di gestione rifiuti non pericolosi in regime semplificato in forza di provvedimento di iscrizione **al n.318** del registro provinciale delle imprese esercenti attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti dalle tipologie rientranti nell’allegato 1 – suballegato 1 al D.M.A. 5/2/1998 e s.m.i., da ultimo rinnovato con determinazione dirigenziale n.396 del 15.06.2011;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 136910 del 19.10.2015, la società “Inerti Sud srl”, chiedeva la rimodulazione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi, fermo restando il quantitativo autorizzato con D.D. 396 del 15.06.2011;
- con comunicazione acquisita in atti al prot. n. 167123 del 10.12.2015, la società “Inerti Sud srl”, chiedeva il rinnovo dell’iscrizione nel registro provinciale dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs. n.152/06;
- la società proponente aveva attivato in data 3.7.2014, autonoma procedura di VIA relativamente all’attività di recupero rifiuti onde ottenere un aumento dei quantitativi trattabili;
- nell’ambito del procedimento di VIA, la Conferenza di servizi assumeva la determinazione conclusiva nella riunione del 22.04.2016 di compatibilità ambientale favorevole all’aumento richiesto;
- a seguito della determinazione conclusiva assunta dalla Cds del 22.4.2016, con provvedimento n. 2718 del 12.05.2016, si prendeva atto della nuova configurazione gestionale dei rifiuti;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 65048 del 16.05.2016 seguita da pec prot. n. 67820 del 19.05.2016, la società trasmetteva copia dell’istanza formulata al Suap per il rilascio dell’ autorizzazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/06 in AUA;
- in riscontro alla predetta comunicazione, questo Servizio, ai fini del prosieguo istruttorio con nota pec prot. n.77386 del 10.06.2016, invitava la società proponente a trasmettere, per il tramite del Suap competente, documentazione integrativa entro il termine di 30 giorni;
- con nota acquisita in atti al prot. n.75024 del 07.06.2016 il Suap associato del Sistema Murgiano del Comune di Altamura, trasmetteva l’istanza Aua presentata dalla società “Inerti Sud srl”;
- il Servizio scrivente, nelle more della conclusione dell’iter istruttorio, con atto n. 3380 del 13.06.2016, disponeva, in favore della società “Inerti Sud srl”, la proroga per la durata di mesi 4, a decorrere dal 15.06.2016, dell’iscrizione n.318 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata;
- succesivamente con Determinazione Dirigenziale n.4180 del 28.07.2016, relativamente all’impianto in questione si esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale esclusivamente riferito all’attività di stoccaggio e recupero rifiuti speciali (inerti) non pericolosi con produzione di aggregati riciclati con capacità di stoccaggio istantaneo di 1425 t/960 mc., capacità di trattamento di 1000 t.die e 300.000 tonn/annue per attività di R13, R12 E R5,
- con nota prot. n. 98150 del 02.08.2016, il Suap Sistema Murgiano trasmetteva documentazione integrativa della società “Inerti Sud srl”;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 116586 del 29.09.2016 la società proponente trasmetteva nuovi elaborati in sostituzione di quelli già trasmessi ed acquisiti agli atti dell’ufficio scrivente consistenti in: scheda G1 contenente dati e informazioni, - rev 1; All.G.1 – R1 Relazione tecnica – rev 1 e R.A schede tecniche di dichiarazioni – rev 1;
- con nota acquisita gli atti al prot. n. 119557 del 06.10.2016 il Suap di Sistema Murgiano di Altamura trasmetteva la documentazione innanzi richiamata;

Dato atto che:

all’esito dell’istruttoria svolta veniva acquisito:

- parere igienico sanitario favorevole con condizioni, prot. n. 845/2016/Dir del 14.06.2016, rilasciato dall’Asl Ba Sisp sede di Bitonto;
- relazione di gestione delle acque meteoriche all’interno del sito secondo le prescrizioni del vigente regolamento regionale n.26 del 09.12.2013;

Atteso, inoltre, che:

- l'attività in epigrafe, oggetto della presente procedura, è assoggettata alle garanzie finanziarie;
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: "*Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*";
- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:
"..La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competenze al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

...

Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

...

Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 nel trasmettere la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni ha invitato le Amministrazioni procedenti a tenerne "*in debito conto nello svolgimento delle proprie attività*";
- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a € 422.525,00 come di seguito specificato:

$$\text{Ammontare garanzia finanziaria} = A + B$$

- dove:

- A - Garanzia per operazioni preliminari di recupero non funzionalmente connesse ad una sola operazione definitiva (R13), pari a:

max	-	- 1239 t x 35 € per attività R13 di rifiuti inerti = € 43.365,00
		- € 5.000,00 importo minimo da garantire per le attività di messa in riserva (R13) di rifiuti inerti

- B – Garanzia per operazioni preliminari di recupero funzionalmente connesse ad una sola operazione definitiva (R13 e R5), pari a:

max	-	- 2486 t x 35 € per attività R13 di rifiuti inerti = € 87.010,00
		- € 5.000,00 importo minimo da garantire per le attività di messa in riserva (R13) di rifiuti inerti
		- 199.580 t x 2 € per attività R5 di rifiuti inerti = € 399.160,00
		- € 45.000,00 importo minimo da garantire per le attività di recupero (R5) di

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro € 422.525,00 le garanzie finanziarie sulla base dei criteri definiti nel regolamento ministeriale innanzi richiamato, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico **A** e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto alla definitiva approvazione del decreto ministeriale;

Accertato, pertanto, che sussistono le condizioni, nonché i requisiti che consentono di poter disporre l'iscrizione nel registro delle imprese – ex art. 216, comma 3°, del D.Lgs. n. 152/06;

Attestato che i sottoscrittori del presente atto non si trovano in alcuna una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6-bis ex L. 241/90 e dagli articoli 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Bari e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

Visto l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n.2668 “Approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia” e successivo aggiornamento e adeguamento adottato con D.G.R. n.819 del 23 aprile 2015;

D E T E R M I N A

1) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art.3 del DPR n.59/2013, da rilasciare da parte del Suap Sistema Murgiano di Altamura, in favore della società “**Inerti Sud srl**”, con sede legale ed operativa in Palo del Colle, alla località “La Palma”, in catasto al foglio di mappa n.13 su porzione delle particelle nn. 66, 49, 52 e 117, per il seguente titolo autorizzativo;

A) rinnovo iscrizione nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/06;

A.1) di rinnovare, a decorrere dal 15.10.2016, **data di scadenza della proroga**, alla Società “**Inerti Sud srl**”, con sede legale ed operativa in Palo del Colle, alla località “La Palma”, legalmente rappresentata dal Sig. Saverio DIMASO, nato Bari il 25.10.1952, l’iscrizione **al n. 318** del registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero in procedura semplificata in ordine all’attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi rientranti nell’allegato 1 – sub allegato 1 al D.M.A. 5.2.98 e smi, di cui alle tipologie, 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 7.17, 7.31 e 7.31 bis, svolta presso l’impianto individuato in catasto al foglio di mappa 13 su porzione delle particelle nn. 66, 49, 52 e 117, della superficie di mq.3783 circa, così come individuata nell’allegato stralcio catastale “**B**”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una quantità massima di 212.380,00 t/annue (di cui 12820 per attività di sola messa in riserva R13) a fronte di una capacità di stoccaggio istantaneo di 1425 tonn., secondo quanto di seguito schematizzato:

Punto del D.M. 05.02.98 All.1 sub. 1 Tipologia	Codici CER	Quantità annuale (tonn.)	Capacità Massima stoccabile (tonn.)	Attività di recupero	Operazione di recupero
7.1	[170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] [101311]	120000	1300	7.1.3 a)	R13 R5

7.2	[010410] [010413] [010399] [010408]	2000	46,5	7.2.3 d	R13 R5
7.6	[170302] [200301]	27500	46,5	7.6.3. a, c	R13 R5
7.11	[170508]	17560 12820	1239	7.11.3,a,b,c e d	R13 R5 R13
7.17	[010102] [010410] [020402] [020701] [010308] [010408] [020499] [020799] [100299]	2000	46,5	7.17.3 e	R13 R5
7.31	[020199] [020401]	500	46,5	7.31.3.c	R13 R5
7.31 bis	[170504]	30000	1000	7.31bis.3.c	R13 R5

A.2) la Società è obbligata, pena la sospensione dell'attività, a non superare la capacità complessiva di trattamento riportata al precedente punto **A.1)**. In caso di modifica della potenzialità dovrà essere formulata preventiva comunicazione all'Autorità competente.

A.3) di dare atto che le garanzie, determinate per l'importo pari a, € 422.525,00 come in premessa, presentate in minimo tre esemplari (beneficiario, contraente e fideiussore), devono essere prestate in favore della Città Metropolitana di Bari entro il termine perentorio di 30 giorni dal rilascio del titolo da parte del Suap, secondo quanto previsto nell'allegato **A** al presente provvedimento, composto da 2 facciate. Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione;

A.4) l'esercizio dell'attività è soggetta alle prescrizioni di seguito elencate:

a) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte e, pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla Classe di attività 1[^] del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad € 774,69 su c.c.p. n. 18294702 intestato a "Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia, Impianti

Termici, Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente, indicando Denominazione, Sede Legale, Partita I.V.A., Codice Fiscale del richiedente e tipo di attività e classe di appartenenza;

b) dovrà essere sempre assicurato il rispetto delle previsioni e prescrizioni del DM 5/02/1998 e smi;

c) dovrà essere assicurato il rispetto delle condizioni dettate nel parere igienico sanitario prot. n. 845/2016/DIR 449/16/dp/SISP-B del 14.06.2016, qui di seguito richiamate:

“- l’attività rispetti il posizionamento topografico d’area sia quello dell’area di conferimento, cernita e messa in riserva dei rifiuti oggetto di recupero, così come l’attigua area di deposito temporaneo dei rifiuti rivenienti dalla predetta attività di recupero conformemente a quanto riportato nella documentazione tecnica: “1) relazione tecnica descrittiva (R1) e relazione sulla localizzazione del progetto (R2); 2) Elaborati grafici contrassegnati dalle sigle: T.1,T.2,T.3,T.4.1, T.4.2, T.4.3, T.4.4, T.4.5, T.4.6, T.5 e T.6”;

- I sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse a carattere pulverulento siano continuamente in funzione durante lo svolgimento di tutte le fasi di attività (conferimento, cernita, messa in riserva e recupero)”;

d) per l’esercizio dell’attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:

- i rifiuti gestiti in R13 potranno essere stoccati per un tempo **massimo di 360 giorni**; **tutte le aree di stoccaggio** dovranno essere dotate di appositi cartelli **con indicazione dei Codici CER** relativi ai rifiuti stoccati;
- dovrà essere tenuto, presso la propria sede, **registro di carico e scarico dei rifiuti**, ai sensi dell’**art. 190 del D.Lgs. 152/06**, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D.Lgs.;
- le attività ed i procedimenti illustrati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell’uomo, per l’acqua, l’aria, la flora, e la fauna, nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
- nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all’uopo autorizzati, presso idonei impianti;
- il gestore è tenuto a sottoporre l’impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla Ditta fornitrice;
- i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall’attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
- in caso di disfunzione dell’impianto dovrà essere sospesa l’intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Servizio;

e) si dovrà altresì comunicare annualmente (entro il 31 gennaio) a questo Servizio:

- Quantità e qualità dei rifiuti avviati a trattamento mensilmente (con indicazione del codice Cer, attività di trattamento effettuata, produttore e conferitore) - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf;
- La quantità di rifiuti conferita all'impianto e sottoposta alle operazioni di messa in riserva (R13), nonché la corrispondente quantità di materiale in uscita dall'impianto specificando i soggetti destinatari abilitati al ricevimento - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf;
- Tariffe di conferimento;
- Quantità e qualità dei rifiuti in uscita mensilmente (con indicazione del codice Cer, trasportatore e destinazione - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf);
- I risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni; Tutti i risultati del monitoraggio ambientale condotto (comunicazione dei principali parametri in formato editabile .xls e relazione sulle attività di monitoraggio ambientale corredata da tutti i certificati di analisi);

2) la durata del titolo rilasciato ha validità pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del Suap del Sistema Murgiano di Altamura, con avvertimento che, sei mesi prima della scadenza, la Società è tenuta ad effettuare una comunicazione di rinnovo, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n.152/06 e degli artt. 3, comma 6) e 5 comma 1) del D.P.R. n. 59/2013; analoga nuova comunicazione dovrà essere formalizzata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

3) la mancata osservanza di quanto sopra prescritto ed eventuali violazioni di legge comporteranno l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ex art. 216 c. 4 D.Lgs 152/06 e la conseguente cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese che esercitano attività di recupero in procedura semplificata.

4) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative.

5) di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistica.

6) di notificare il presente provvedimento al Suap del Sistema Murgiano di Altamura, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale (Aua) nonchè di trasmettere il provvedimento al Comune di Palo del Colle, alla Regione Puglia Assessorato all' Ecologia – Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche e Ufficio Attività Estrattive, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, al Sisp Area Nord e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana, al Servizio Polizia della Città Metropolitana.

7) di precisare, ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. 241/90, che avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza, ovvero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza.

Il Dirigente ad interim
Dott. Pietro Gallidoro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'